

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016**  
**378/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'EVIDENZA IN BOLLETTA DEL CANONE DI**  
**ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

**VISTI:**

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016 (di seguito: decreto canone);
- il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2016;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 136623 del 10 maggio 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e del relativo Allegato A recante l'approvazione della “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2016, 121/2016/I/eel, recante Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2016, in merito all'addebito del canone contestuale alle fatture per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici residenti;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate 6 luglio 2016, prot. Autorità 0019261 del 6 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 6 luglio 2016).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge di stabilità 2016 stabilisce, tra l'altro, specifiche disposizioni in tema di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, integrando l'articolo 1, del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito: canone);
- l' articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2016 prevede che *“con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma”*;
- con il decreto canone, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il regolamento per l'attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, prevedendo tra l'altro che:
  - a) il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse da ciascuna impresa elettrica - controparte del contratto di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela con un cliente finale domestico – avente scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate;
  - b) le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre e l'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica;
  - c) in sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso e che obbliga all'addebito è l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'Autorità con la Bolletta 2.0 ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane;
- in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la Bolletta 2.0 prevede che i venditori espongano nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico, la voce *Canone di abbonamento RAI*, indicando nelle bollette contenenti tale voce i mesi cui si riferiscono le rate esposte in ciascuna bolletta;

- con comunicazione 6 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la necessità di indicare ai venditori una diversa dicitura per la voce relativa al canone da inserire in bolletta.

**RITENUTO PERTANTO CHE:**

- sia necessario che l’Autorità disponga la modifica della Bolletta 2.0, prevedendo che i venditori esponano nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico, la voce *Canone di abbonamento alla televisione per uso privato*;
- sia opportuno prevedere che i venditori provvedano a tale modifica nella prima fattura utile

**DELIBERA**

1. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, prevedendo che al comma 8.8 le parole “*Canone di abbonamento RAI*” siano sostituite con le parole “*Canone di abbonamento alla televisione per uso privato*”;
2. di stabilire che i venditori di energia elettrica provvedano ad effettuare la modifica della voce in bolletta, ai sensi del precedente punto 1., nella prima fattura utile emessa successivamente all’1 luglio 2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate;
4. di pubblicare il presente provvedimento nonché l’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*